

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 maggio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 1.

Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modifiche di leggi regionali. Pag. 4

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2011, n. 1.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali ... Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg.

Regolamento concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)" Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo
2011, n. 5-63/Leg.

Regolamento concernente "Disciplina del Museo degli usi e costumi della gente trentina" (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)). Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 2011, n. 1.

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 2011, n. 2.

Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, «Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni», riguardo alla richiesta di referendum abrogativo Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 gennaio
2011, n. 012/Pres.

LR 9/2009, art. 18, comma 2. Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio
2011, n. 014/Pres.

LR 31/2005, articolo 6-bis, comma 6. Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 febbraio
2011, n. 022/Pres.

LR 41/1996, art. 21, comma 3. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") Pag. 14



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1.

Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche Pag. 15

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 gennaio 2011, n. 1/R.

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 gennaio 2011, n. 2/R.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»), in materia di diritto allo studio universitario Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 gennaio 2011, n. 3/R.

Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R «Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) Pag. 18

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2011, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 01.

Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità Pag. 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2011, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2011, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011 - 2013 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2011, n. 3.

Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010 - 2012» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2011, n. 4.

Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2011, n. 5.

Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2011, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2009 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 4.

Istituzione della Commissione Consiliare Speciale per gli Affari Comunitari Pag. 26

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 2.

Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 3.

Legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58. Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Arborea e Terralba e San Teodoro, Budoni e Posada Pag. 27



LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 4.

Modifica alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) Pag. 28

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 5.

Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna). Pag. 28

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del 1° febbraio 2011, n. 2 ad oggetto: «Legge Finanziaria Regionale 2011.» (Legge pubblicata sull'edizione straordinaria del *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - pag. 594 - del 3 febbraio 2011, n. 3) Pag. 29



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 1.

Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modifiche di leggi regionali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 10 dell'8 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente: «2. La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione».

2. L'art. 2 della legge regionale n. 33/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Aziende alberghiere). — 1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi.

3. Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

4. Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

5. Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, forniscono alloggio e altri servizi alberghieri in camere dislocate in più stabili esistenti ubicati in un ambito territoriale definito e integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua:

a) i requisiti minimi strutturali, tecnici e di servizio ed i parametri per il riconoscimento dei diversi livelli di classificazione;

b) la distanza massima tra le camere e i locali di servizio centralizzati e le modalità per la relativa misurazione.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3, 4 e 5 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1984 è sostituito dal seguente: «1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e sono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior e cinque stelle per gli alberghi, due, tre, quattro e

cinque stelle per le residenze turistico-alberghiere e due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi diffusi».

4. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1984, dopo la parola: «alberghi» sono aggiunte le seguenti: «e negli alberghi diffusi».

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)».

2. L'alinea del comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, è sostituito dal seguente: «Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'art. 14 della legge regionale n. 11/1996, ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Gli esercizi di affittacamere oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 33/1984. Gli ampliamenti degli esercizi di affittacamere assentiti ai sensi del presente comma possono altresì essere destinati alla realizzazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale n. 1/2006. Tali disposizioni si applicano anche».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «purché non ne sia» è inserita la seguente: «stata».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «purché non ne sia» è inserita la seguente: «stata».

5. Il comma 2-bis dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente: «2-bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati anche mediante più interventi purché l'ampliamento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010 calcolato al netto degli eventuali ampliamenti già assentiti dai comuni ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) art. 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

b) commi 1 e 2 nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 «Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)»;

c) commi 1 e 2 nel testo modificato dall'art. 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

d) art. 1, comma 2, della legge regionale n. 24/2009, nel testo antecedente la modificazione recata dall'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali)».

6. Dopo il comma 2-bis dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente: «2-ter. Concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dei



commi 1 e 2, gli eventuali ampliamenti già assentiti dai Comuni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2-bis, lettere a), b), c) e d), e ai sensi dei commi 1 e 2 nel testo modificato dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 19/2010».

Art. 3.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), dopo le parole: «dell'attività di affittacamere» sono aggiunte le seguenti: «e di case e appartamenti per vacanze».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001, dopo le parole: «dell'attività di affittacamere» sono aggiunte le seguenti: «e di case e appartamenti per vacanze».

3. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001, è inserito il seguente: «2-bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture alberghiere e a quelle per l'esercizio di attività di affittacamere».

4. Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001, è aggiunto il seguente: «5-bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori ai complessi ricettivi all'aperto, a condizione che il richiedente sia già proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso».

5. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».

6. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2001, è aggiunto il seguente: «2-bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture per l'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande».

7. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».

8. La lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001 è sostituita dalla seguente: «b) quindici anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2, lettere a) e b). Decorsi i quindici anni, il mutamento di destinazione, l'alienazione o la cessione, effettuati prima della scadenza del mutuo a tasso agevolato, sono subordinati all'estinzione del mutuo medesimo».

9. Dopo il comma 5-quinquies dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001, è aggiunto il seguente: «5-sexies. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettera b), al fine di potenziare o riqualificare l'attività turistico-ricettiva o commerciale, intenda sostituire i beni immobili finanziati con nuovi beni immobili da adibire al medesimo uso di quelli finanziati, propone apposita istanza alla struttura competente finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'alienazione separatamente dall'azienda o al mutamento di destinazione dei beni immobili oggetto di finanziamento. A tali fini, costituiscono sostituzione dei beni finanziati le seguenti iniziative:

a) costruzione di nuovi fabbricati;

b) recupero ed eventuale ampliamento di fabbricati esistenti aventi destinazione d'uso diversa da quella dei beni già oggetto di finanziamento;

c) recupero ed eventuale ampliamento di fabbricati esistenti aventi la medesima destinazione d'uso dei beni già oggetto di finanziamento, ma privi di vincoli di natura urbanistica o derivanti dalla concessione di finanziamenti pubblici».

10. Dopo il comma 5-sexies, introdotto dal comma 9, è aggiunto il seguente: «5-septies. Ai beni immobili realizzati o recuperati ai sensi del comma 5-sexies che beneficiano di agevolazioni ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettera b). Qualora i beni immobili non beneficino di agevolazioni ai sensi della presente legge, i medesimi non possono mutare la loro destinazione o essere ceduti o alienati, separatamente dall'azienda, per un periodo pari a quindici anni dalla data di avvio dell'attività».

11. Dopo il comma 5-septies, introdotto dal comma 10, è aggiunto il seguente: «5-octies. L'eventuale autorizzazione di cui al comma 5-sexies è rilasciata ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter e assume efficacia secondo le modalità e i vincoli stabiliti con la relativa deliberazione della Giunta regionale».

12. Dopo il comma 5-octies, introdotto dal comma 11, è aggiunto il seguente: «5-nonies. Le autorizzazioni di cui ai commi 5-bis e 5-sexies costituiscono deroga al vincolo derivante dal finanziamento pubblico di cui all'art. 29, comma 6, delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 «Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)».

13. Al comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5-bis e 5-sexies».

Art. 4.

Abrogazioni

1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla legge regionale n. 33/1984, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 33/1984, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della presente legge.

2. Le disposizioni contenute negli atti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande di classificazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1.

3. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2010 è abrogato.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 16 febbraio 2011

ROLLANDIN

11R0151



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2011, n. 1.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 2 febbraio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disciplina

1. La Regione, in attuazione dell'art. 123, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione ed informare i propri rapporti con le autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate, disciplina il consiglio delle autonomie locali, con sede presso il consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Liguria.

Art. 2.

Composizione

1. Il consiglio delle autonomie locali è composto da:

a) i Presidenti delle province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Città metropolitana;

b) i sindaci ed i Presidenti di consiglio dei comuni capoluogo di provincia;

c) dodici sindaci dei rimanenti comuni, suddivisi per ogni provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle assemblee dei sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di provincia;

d) quattro Presidenti di consigli comunali, uno per ogni provincia, eletti dalle assemblee dei Presidenti dei consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di provincia;

e) i quattro Presidenti dei consigli provinciali;

f) i Presidenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Regionale Ligure degli Enti Montani (ARLEM) regionali.

2. Le assemblee dei sindaci di cui al comma 1, lettera c), eleggono, rispettivamente per ciascuna provincia, almeno un sindaco di comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 3.

Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione

1. Il Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa nomina con proprio decreto i componenti del consiglio delle autonomie locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa.

2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento dell'assemblea legislativa, comunica ai Presidenti delle province il numero dei componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), spettanti a ciascuna provincia.

3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), devono pervenire al Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il consiglio delle autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura.

5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

6. I componenti del consiglio delle autonomie locali possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni.

7. I componenti del consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.

8. I componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

9. Il Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle assemblee dei sindaci o dalle assemblee dei Presidenti di consiglio comunale.

10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo, di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro due anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle assemblee dei sindaci o delle assemblee dei Presidenti di consiglio comunale. Decorso il biennio predetto, si rinnova la procedura prevista ai commi 2 e 3.

11. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del consiglio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono sostituiti dal commissario nominato, il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), non sono sostituiti dal commissario ma da altri componenti elettivi secondo la procedura prevista ai commi 2 e 3.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento

1. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le modalità di convocazione, di validità e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del consiglio delle autonomie locali.

2. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al consiglio regionale - assemblea legislativa che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il consiglio delle autonomie locali e il consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria.

3. Il consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente.

4. Le deliberazioni e gli altri atti del consiglio delle autonomie locali rilevanti per gli enti locali sono pubblicati sul sito internet della Regione Liguria.

Art. 5.

Funzioni

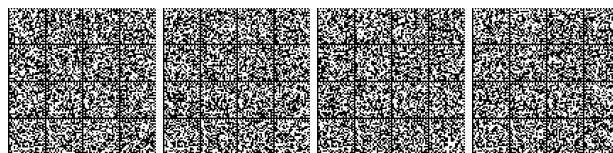
1. Ai sensi dell'art. 66 dello statuto, il consiglio delle autonomie locali:

a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali;

b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:

1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle autonomie locali;

2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;



3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;

4) atti di programmazione generale;

5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;

c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;

d) propone al Presidente della giunta l'impugnativa degli atti dello Stato o di altre regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

Art. 6.

Iniziativa legislativa

1. Le proposte di legge di iniziativa del consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 46 dello statuto.

Art. 7.

Pareri obbligatori

1. Il Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari, comunica al consiglio delle autonomie locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b).

2. Il consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa; decorso tale termine senza che il csi sia espresso, il parere si intende acquisito.

3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il consiglio regionale - Assemblea legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del consiglio delle autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.

4. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso nel periodo di sospensione dei lavori dell'assemblea legislativa e delle commissioni stabilito dall'ufficio di presidenza integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

5. Il regolamento interno del consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del consiglio delle autonomie locali da parte delle commissioni e dell'assemblea.

Art. 8.

Osservazioni del consiglio delle autonomie locali

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), il Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa o il Presidente della giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al consiglio delle autonomie locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli enti locali.

2. Il regolamento interno del consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità per la richiesta di osservazioni al consiglio delle autonomie locali e per la valutazione delle stesse da parte delle commissioni e dell'assemblea.

Art. 9.

Pareri e osservazioni del consiglio delle autonomie locali su progetti della giunta regionale

1. Qualora la giunta regionale richieda il parere del consiglio delle autonomie locali su progetti che devono essere approvati dal consiglio regionale - Assemblea legislativa, ne dà comunicazione al Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla giunta con unito il parere o le osservazioni del consiglio delle autonomie locali.

2. Ove un progetto tra quelli previsti all'art. 5, comma 1, lettera b), venga approvato dalla giunta conformemente al parere reso dal consiglio delle autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'art. 7 e la commissione competente all'esame può invitare il consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere del consiglio secondo le modalità previste dal regolamento interno del consiglio regionale - Assemblea legislativa.

Art. 10.

Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali

1. Il consiglio delle autonomie locali presenta annualmente entro il mese di marzo al consiglio regionale - Assemblea legislativa un rapporto sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente.

2. Ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), dello statuto e all'art. 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il consiglio delle autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, comunica periodicamente al consiglio regionale - Assemblea legislativa i dati sull'attuazione della legislazione. A tal fine il consiglio regionale - Assemblea legislativa stipula apposita convenzione con il consiglio delle autonomie locali.

Art. 11.

Altre attività

1. Il consiglio delle autonomie locali può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare al consiglio regionale - Assemblea legislativa ed alla giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

Art. 12.

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del consiglio delle autonomie locali possono partecipare, per illustrare il provvedimento all'esame del consiglio stesso e senza diritto di voto, il Presidente della giunta regionale o un assessore dallo stesso delegato per gli atti di iniziativa della giunta e il consigliere regionale primo firmatario della proposta da esaminare o altro consigliere proponente dallo stesso delegato.

2. Il consiglio delle autonomie locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Art. 13.

Accordi tra Regione e enti locali

1. Il consiglio regionale - Assemblea legislativa, la giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di consiglio delle autonomie



locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art. 14.

Struttura operativa

1. L'ufficio di Presidenza del consiglio regionale - Assemblea legislativa definisce, anche mediante convenzione con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, ANCI Liguria e URPL, la struttura di supporto al consiglio delle autonomie locali, finalizzata al funzionamento dell'organo.

Art. 15.

Rimborso delle spese

1. Ai componenti del consiglio delle autonomie locali rappresentativi dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), spetta per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali);

b) gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);

c) l'art. 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

d) la legge regionale 15 giugno 2010, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del consiglio delle autonomie locali)).

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente al consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, provvede, nelle forme di cui all'art. 3, alla nomina e alla convocazione del consiglio delle autonomie locali. A tal fine, il termine previsto dall'art. 3, comma 2, è dimezzato e decorre dal giorno di entrata in vigore della presente legge ed il termine previsto dall'art. 3, comma 3, è dimezzato.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 19.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° febbraio 2011

BURLANDO

11R0126

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg.

Regolamento concernente “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 12 aprile 2011)

(Omissis).

11R0201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 marzo
2011, n. 5-63/Leg.

Regolamento concernente “Disciplina del Museo degli usi e costumi della gente trentina” (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 236 di data 11 febbraio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento dei Musei della Provincia: Museo delle scienze, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Museo di arte moderna e contemporanea, Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali (articoli 24 e 25 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali);

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali), di seguito denominata «legge provinciale», questo regolamento disciplina l'ordinamento del Museo degli usi e costumi della gente trentina.



2. Il Museo ha sede a San Michele all'Adige presso l'antico monastero della Prepositura agostiniana in via Mach, 2.

Art. 2.

Funzioni e finalità

1. Il Museo è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito dalla Provincia quale centro di conservazione e di cultura nel campo etnografico per:

a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, alla economia, ai dialetti, al folclore, ai costumi ed usi in senso lato della gente trentina;

b) promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;

c) promuovere la conservazione degli usi, costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente trentina;

d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina in ogni forma e in collaborazione con i diversi soggetti del territorio;

e) collaborare alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni;

f) organizzare attività didattiche e di ricerca per scuole di ogni ordine e grado;

g) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo svolge le seguenti attività:

a) incrementa le proprie collezioni attraverso acquisti, lasciti e donazioni nonché attraverso il prestito temporaneo di beni, sia a titolo oneroso che gratuito;

b) cura la gestione dei beni culturali di carattere demoetnoantropologico (DEA) costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attività educative, di ricerca e altre iniziative culturali dedicate ai diversi pubblici;

c) cura l'inventariazione e la catalogazione dei beni predetti, nonché la loro documentazione e utilizzabilità mediante sistemi informativi;

d) sviluppa lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione in ambito etnografico;

e) assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso l'esposizione permanente, prevedendo inoltre la rotazione delle opere in deposito;

f) organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento;

g) sviluppa azioni di educazione e per l'apprendimento informale, anche mediante la ricerca nel settore educativo - pedagogico;

h) concorre alla formazione permanente dei cittadini;

i) sostiene la partecipazione dei volontari all'attività del museo e favorisce l'accessibilità di tutte le categorie di cittadini;

j) collabora con enti locali e territoriali con le proprie competenze scientifiche, museologiche e di interpretazione culturale;

k) opera per divenire un centro di riferimento per la museologia di livello internazionale;

l) partecipa alla promozione del territorio locale anche in riferimento al turismo;

m) cura la formazione permanente del proprio personale;

n) partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati;

o) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche, saggi e prodotti educativi;

p) apre al pubblico la biblioteca specializzata, l'archivio, la fototeca, la mediateca;

q) promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni;

r) collabora con istituzioni e enti analoghi e livello locale, nazionale e internazionale;

s) aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica.

Art. 3.

Organi del Museo

1. Sono organi del Museo:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato scientifico;
- d) collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da cinque componenti, compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di cui uno d'intesa con il coordinamento degli ecomusei.

2. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale è nominato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

3. Coloro che durante la legislatura sono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

4. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo del Museo, coerentemente con le direttive ricevute dalla Giunta provinciale, e di verifica e controllo dell'andamento dell'attività.

5. Al consiglio di amministrazione spetta:

a) adottare il bilancio preventivo, le sue variazioni, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo;

b) adottare il programma pluriennale di attività e approvare il programma annuale di attività;

c) valutare l'attività svolta dal direttore e dai preposti alle strutture del Museo, avvalendosi del nucleo di valutazione istituito dalla Provincia;

d) adottare i regolamenti concernenti l'organizzazione, la dotazione organica e la contabilità e approvare gli altri atti a carattere generale e gli atti concernenti criteri generali per l'organizzazione e per lo svolgimento dell'attività amministrativa e la dotazione organica;

e) approvare le convenzioni, le intese e gli accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione;

f) promuovere o resistere alle liti avanti le autorità giurisdizionali, compresa la nomina dei difensori, conciliazioni e transazioni, ferma restando la rappresentanza del Museo in capo al presidente;

g) effettuare eventuali nomine e designazioni del Museo in enti, società e collegi arbitrali;

h) determinare tariffe, canoni e prezzi;

i) nominare il comitato scientifico, determinandone i compensi in base alle disposizioni previste dalla legislazione provinciale vigente;

j) acquistare opere d'arte, collezioni ed archivi;

k) conferire gli incarichi di consulenza o collaborazione concernenti atti riservati al consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di consulenza o collaborazione il cui corrispettivo è superiore alla soglia determinata annualmente dal consiglio stesso.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi d'urgenza.

7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore del Museo.

9. La Provincia determina i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti al presidente, al vicepresidente e ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando personalmente ed in modo certo tutti i par-



tecipanti collegati in tele-conferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il presidente e il segretario.

Art. 5.

Il presidente

1. Il presidente è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale, nell'atto di nomina del consiglio di amministrazione del Museo.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del Museo.

3. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione del Museo e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Il presidente adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta successiva.

Art. 6.

Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico, organo consultivo del Museo, resta in carica per la durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è composto da un minimo di tre persone ad un massimo di cinque, nominate dal consiglio di amministrazione del Museo, su proposta del direttore, tra esperti di comprovata preparazione, competenza ed esperienza nell'ambito scientifico di riferimento.

2. Il direttore individua la persona che funge da segretario del comitato. Il comitato scientifico nomina al proprio interno il suo presidente.

3. Il direttore partecipa di diritto alle riunioni del comitato scientifico come membro aggiunto; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il comitato ha compiti di consulenza tecnico-scientifica, e in particolare allo stesso spetta:

a) contribuire a definire gli indirizzi generali dell'attività scientifica del Museo;

b) esprimere pareri e valutazioni in merito al programma annuale e pluriennale di attività nonché a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale;

c) esprime pareri e valutazioni in merito anche a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale.

5. Il comitato scientifico è convocato dal presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi d'urgenza.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le riunioni del comitato scientifico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste all'articolo 4.

Art. 7.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione finanziaria del Museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri nominati dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica cinque anni; essi possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione.

2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed hanno in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il rendiconto, riferendone al consiglio di amministrazione. Le relative relazioni sono allegate ai documenti contabili approvati.

3. In caso di gravi anomalie riscontrate nella gestione finanziaria e amministrativa del Museo nel corso dell'esercizio il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire anche alla Giunta provinciale.

Art. 8.

Il direttore

1. Il direttore è assunto sulla base di un curriculum professionale e formativo coerente con le competenze e l'esperienza necessari per la direzione del museo, con provvedimento del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato, rinnovabile a scadenza, con durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione; il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia in base alle direttive della Giunta provinciale e tenuto conto delle caratteristiche del Museo e dei programmi da realizzare. In caso di mancato rinnovo, il consiglio di amministrazione dà ampia informazione, a livello nazionale ed internazionale, della scadenza dell'incarico del direttore.

2. Il direttore coordina e dirige le attività del Museo, vigilando sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e le funzioni del Museo, programma e gestisce in modo coordinato gli strumenti e le risorse assegnate per il conseguimento degli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione nel programma annuale di attività.

3. Il direttore espleta anche le funzioni di cui all'articolo 17 della legge sul personale della Provincia ed inoltre:

a) formula le proposte al Consiglio di amministrazione in ordine agli obiettivi da perseguire, alle relative necessità finanziarie, organizzative e strumentali e predispone i documenti di programmazione, il bilancio di previsione e quello consuntivo nonché le relative variazioni;

b) elabora e sottopone al parere previsto dall'art. 6, comma 4, lett. b) il programma annuale e pluriennale di attività, astenendosi dal votarlo in sede di comitato scientifico.

c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi non riservati al consiglio di amministrazione e svolge l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione del Museo;

d) coordina l'attività delle strutture organizzative del Museo;

e) ha la responsabilità dei beni e del patrimonio a qualsiasi titolo affidati al Museo;

f) ha la responsabilità del personale ed è competente per quanto riguarda:

f 1) la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

f 2) l'assegnazione del personale alle strutture organizzative;

f 3) l'adozione dei provvedimenti cautelari e d'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale;

f 4) la risoluzione del rapporto di lavoro del personale con qualifica inferiore a direttore;

g) informa periodicamente il consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

4. In ordine agli affari relativi all'attività del Museo, il direttore risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio di amministrazione secondo quanto stabilito in tema di responsabilità dirigenziale dall'ordinamento del personale provinciale.

5. La valutazione dell'attività svolta dal direttore è effettuata dal consiglio di amministrazione, mediante il nucleo di valutazione della Provincia così come previsto all'articolo 19 della legge sul personale della Provincia.

6. In sede di prima applicazione di questo regolamento, fatto salvo quanto strettamente connesso ai risultati della valutazione effettuata dall'apposito nucleo, se il direttore del Museo assunto a tempo indeterminato alla scadenza del mandato non è riconfermato nell'incarico, allo stesso può essere assegnato, nel limite della dotazione organica, un altro incarico dirigenziale o può essere messo in mobilità d'ufficio.

7. Qualora l'incarico di direttore del Museo sia conferito a personale della Provincia o degli enti strumentali pubblici, lo stesso è posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 62, comma 3-bis, della legge provinciale sul personale.



Art. 9.

Rapporti tra il Museo e la Giunta provinciale

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, con le linee guida per le politiche culturali della Provincia previste dall'articolo 3 della "legge provinciale" e con gli altri atti della programmazione di settore la Giunta provinciale definisce le direttive da impartire al Museo, per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari, per l'elaborazione dei programmi di attività, e per il coordinamento con le attività svolte da altri enti con analoghe finalità, nonché per la gestione finanziaria del Museo in applicazione di specifiche disposizioni delle leggi provinciali.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale, che provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, il bilancio di previsione, l'assettamento di bilancio, il conto consuntivo, il programma pluriennale di attività, i regolamenti concernenti l'organizzazione, la dotazione organica e la contabilità; entro predetto termine la Giunta provinciale può annullare gli atti sottoposti per l'approvazione in caso di gravi violazioni delle finalità del Museo oppure promuoverne, in caso di mancata conformità alle direttive impartite, il riesame con richiesta motivata. Decorso il predetto termine gli atti si intendono approvati.

3. Il Museo trasmette annualmente alla Giunta provinciale, con il conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta nonché le informazioni di volta in volta richieste.

4. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione del Museo e a promuovere entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Strumenti di programmazione

1. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di attività di durata corrispondente al proprio mandato, aggiornabile annualmente, che prevede gli obiettivi, gli standard di attività, gli interventi, le modalità di verifica e di valutazione dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle spese. Il programma pluriennale di attività adottato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente alla relativa vigenza e i suoi aggiornamenti è approvato dalla Giunta provinciale. L'efficacia del programma pluriennale è comunque prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo.

2. Il programma pluriennale individua, inoltre, i metodi, gli indicatori nonché i parametri, quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg (Regolamento avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento").

3. Il Consiglio di amministrazione approva altresì entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di attività annuale, che costituisce il programma di gestione dell'ente, attraverso il quale definisce gli obiettivi dell'azione amministrativa da assegnare al direttore, nonché le priorità per il perseguimento dei risultati, i contenuti e gli interventi e le azioni da realizzare, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare allo stesso per la realizzazione degli obiettivi.

4. Il programma annuale di attività è aggiornabile nel corso dell'esercizio di riferimento con le stesse modalità previste per la sua adozione.

5. Il servizio di tesoreria del Museo è affidato all'istituto di credito titolare del Servizio di tesoreria della provincia alle medesime condizioni.

Art. 11.

Patrimonio, mezzi e bilanci

1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo, sulla base di specifiche convenzioni, sedi, arredi, attrezzature, nonché beni del proprio patrimonio museale. Per lo svolgimento delle proprie attività il Museo può inoltre utilizzare le collezioni e le opere d'arte messe a disposizione, mediante apposite convenzioni, dai comuni di Trento e Rovereto, da altri enti e privati.

2. Costituiscono patrimonio del Museo i beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo sono trasferiti in sua proprietà.

3. In caso di soppressione del Museo il patrimonio passa in proprietà alla Provincia che assicura la relativa conservazione delle collezioni e una pertinente destinazione nel rispetto delle finalità che hanno ispirato la costituzione del Museo. I beni messi a disposizione rispettivamente dalla Provincia, dai comuni o da altri enti o da privati tornano nella piena disponibilità dei proprietari.

4. I beni del patrimonio sono elencati in apposito inventario redatto secondo la disciplina contenuta nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

5. Le entrate del Museo sono costituite:

a) dall'assegnazione disposta dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali;

b) da contributi di altri enti pubblici o privati e da organismi comunitari;

c) dal reddito della gestione del patrimonio proprio e di terzi;

d) da trasferimenti in denaro o titoli di credito per donazioni, lasciti o legati;

e) da sponsorizzazioni e contributi liberali;

f) da altre entrate inerenti le finalità dell'ente.

6. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato unitamente al programma di attività entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

7. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali, nonché dalla relazione sull'attività svolta, deve essere deliberato entro il 30 aprile.

8. Al Museo si applica, in quanto compatibile, la normativa provinciale in materia di contabilità, bilancio e contratti.

9. Il Museo promuove l'introduzione di un sistema di controllo di gestione inteso come strumento guida e di supporto alla dirigenza nel compimento delle scelte necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo logiche di razionalità economica. A tal fine il Museo collabora alla progressiva estensione del modello di controllo di gestione della Provincia e si impegna comunque ad adottare soluzioni coerenti con il modello provinciale.

10. Fermo restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità, il Museo può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative del medesimo ente. Il regolamento interno è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.

Art. 12.

Organizzazione e risorse umane

1. L'organizzazione della struttura del Museo assicura in modo adeguato e con continuità le funzioni previste da questo regolamento.

2. Per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività, il Museo si avvale sia di personale proprio, sia di personale messo a disposizione dalla Provincia o comandato anche da altri enti.

3. La disciplina del personale, in quanto compatibile, è quella stabilita dalla normativa provinciale in materia e dai contratti collettivi provinciali di lavoro del comparto di riferimento.

4. Il personale del Museo è inquadrato nel ruolo unico del Museo secondo l'ordinamento professionale previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

5. Il Museo può inoltre avvalersi di rapporti con soggetti esterni per attività specialistiche o attività che possano comunque essere svolte



senza vincolo di subordinazione, ai sensi del capo I-bis della legge sui contratti e sui beni provinciali.

6. La struttura organizzativa del Museo è costituita da una direzione del Museo e dalle strutture operative individuate dal regolamento interno di organizzazione sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.

7. Alla direzione è preposto, in caso di assunzione a tempo indeterminato, una persona con la qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 17 della legge sul personale della Provincia.

8. Agli uffici e agli eventuali incarichi speciali sono preposti dipendenti con qualifica di direttore di cui all'articolo 29 della legge sul personale della Provincia.

9. Per la valutazione del personale con la qualifica di direttore preposto agli uffici, il Museo si avvale del nucleo di valutazione della Provincia.

Art. 13.

Rapporti con il pubblico e il territorio

1. Il Museo adotta le strategie e le misure operative necessarie a fornire un'informazione corretta ed efficace sulle strutture, sulle collezioni e sulle attività svolte, progettando campagne promozionali comuni insieme agli altri Musei che operano nel medesimo ambito tematico o territoriale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Museo:

a) promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori per le attività del Museo, le collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con la Provincia, con le autonomie locali, in particolare con i Comuni sede del Museo e delle sue articolazioni, con l'Università e con le istituzioni dell'Alta formazione;

b) promuove una proficua collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze;

c) instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura;

d) promuove il volontariato e stipula accordi con le associazioni che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei beni culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del patrimonio culturale.

3. Il Museo uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico, assicurando il rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Provincia e dettagliati dall'ente all'interno della carta dei servizi.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione di una nuova dotazione organica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e di un nuovo regolamento interno di organizzazione ai sensi dell'articolo 12, comma 6, sono fatti salvi quelli attuali.

2. Nel caso in cui al direttore del Museo l'incarico sia stato affidato senza la previsione della durata quinquennale dello stesso, come invece prescritto dall'articolo 25 della legge provinciale sul personale, la scadenza del mandato di cui al comma 6 dell'articolo 8 è fissata alla fine del quinquennio in corso alla data di entrata in vigore di questo regolamento, consecutivo rispetto ad uno o più quinquenni interi calcolati a decorrere dall'inizio del primo incarico.

Art. 15.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto si applica la disciplina relativa al personale provinciale, ai contratti e alla contabilità prevista per la Provincia dalla normativa vigente in materia.

2. In sede di prima applicazione di questo regolamento la Giunta provinciale, con propria deliberazione può individuare modalità semplificate per la predisposizione degli strumenti di programmazione disciplinati da questo regolamento.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Fino alla nomina degli organi del Museo previsti da questo regolamento continuano a rimanere in carica gli organi del Museo nominati ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2007, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogati:

a) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina);

b) l'articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "*Bollettino ufficiale*" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 marzo 2011

DELLAI

(Omissis).

11R0209

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 2011, n. 1.

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 4/I-II del 25 gennaio 2011)

(Omissis).

11R0070



LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 2011, n. 2.

Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, «Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni», riguardo alla richiesta di referendum abrogativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 5/I-II del 1° febbraio 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

*nessuna richiesta di referendum
è stata presentata*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4,
"Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni"*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applica il Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.”.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Bolzano, 24 gennaio 2011

DURNWALDER

11R0080

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 gennaio 2011, n. 012/Pres.

LR 9/2009, art. 18, comma 2. Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), il quale demanda ad un apposito regolamento regionale l'individuazione degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale;

Sentito il Comitato tecnico regionale per la Polizia locale che, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera a), della legge regionale 9/2009, nella seduta del 10 maggio 2010 ha condiviso la proposta di regolamento in oggetto;

Preso atto che la proposta di regolamento è stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1371 dell'8 luglio 2010 al fine di essere sottoposta al Consiglio delle Autonomie Locali e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 9/2009;

Visto che la proposta di regolamento è stata approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 74 del 20 gennaio 2011, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta n. 14 del 14 ottobre 2010 ed acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 novembre 2010;

Visto l'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto regionale di autonomia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12, dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 20 gennaio 2011;

Decreta:

1. È emanato il “Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

11R0107



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° febbraio 2011, n. 014/Pres.

LR 31/2005, articolo 6-bis, comma 6. Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti";

Visti in particolare gli articoli 9 e 11, comma 2, del decreto legislativo 111/2004, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009 che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato al 1° aprile 2009;

Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 sono state approvate le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 avente per oggetto l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e in particolare gli artt. 49, lettera f) e 54, lettera e) dell'allegato A della medesima con i quali sono state attribuite alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ed in particolare al Servizio caccia, pesca e ambienti naturali le competenze in materia di concessioni del demanio marittimo per finalità di pesca e acquacoltura e attività connesse, con esclusione di quelle riferibili al demanio regionale, trasferite alla Regione ai sensi del predetto decreto legislativo 111/2004;

Atteso che tali adempimenti riguardano in particolare l'utilizzo delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale antistante la costa della regione Friuli Venezia Giulia delimitate dagli attuali confini dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone;

Atteso che l'articolo 6-bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado) come introdotto dall'articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) disciplina le modalità di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo per finalità di pesca e acquacoltura, nelle more della adozione della relativa normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle relative funzioni amministrative, e in particolare i criteri per il rilascio di dette concessioni;

Considerato che in particolare il comma 6 del precitato articolo 6 bis prevede che i termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca;

Considerato altresì che mediante detto regolamento si intende facilitare gli adempimenti a carico degli utenti concessionari nonché consentire ai medesimi di individuare concretamente gli obblighi e i diritti derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che in tale materia le fonti normative di carattere primario sono costituite dal Codice della Navigazione (Capo I) e dal relativo Regolamento di esecuzione (Capo I) e che pertanto a tali norme si fa riferimento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2011, n. 32 (Approvazione del "Regolamento concernente termini e proce-

ture relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)";

Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)";

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 febbraio 2011, n. 022/Pres.

LR 41/1996, art. 21, comma 3. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").

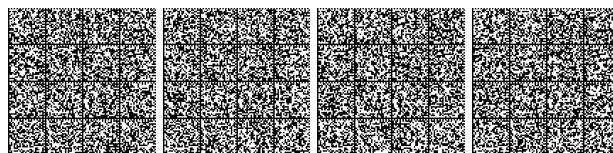
(Pubblicato nel Supplemento n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'11 febbraio 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, concernente «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, che prevede, fra i compiti attribuiti alle Province, la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi in materia di tutela delle persone disabili;

Visto l'articolo 21 della citata legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle Province contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di cui al predetto articolo 5, comma 2 della legge regionale 41/1996;



Atteso che per l'ottenimento dei contributi, per l'attuazione delle suddette iniziative sperimentali, le Province devono presentare ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del già citato articolo 21 della legge regionale 41/1996, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, un programma triennale di iniziative sperimentali e innovative, finalizzate a favorire e promuovere la tutela, l'integrazione sociale, l'autonomia, l'autodeterminazione e le pari opportunità delle persone disabili, in tutti i campi della vita sociale;

Visto altresì che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo 21, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di finanziamento dei programmi triennali sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2011, n. 147;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di finanziamento alle Province dei programmi triennali finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate")» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0110

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1.

Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 10 febbraio 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di commercio ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, e in attuazione dell'art. 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge n. 15 marzo 1997, n. 59), disciplina l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 2.

Obbligo di presentazione del DURC

1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC, di cui all'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.

4. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cessionario e del cedente, con le modalità previste nella presente legge.

5. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 3 della presente legge, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

Art. 3.

Documenti sostitutivi del DURC

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'art. 2 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.

2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

Art. 4.

Rateizzazione del debito contributivo

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

Art. 5.

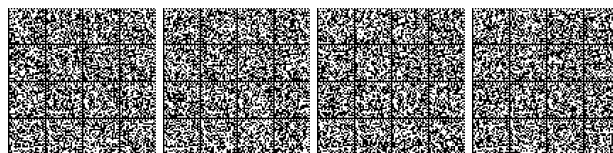
Validità del documento

1. Ai fini della presente legge e fino all'entrata in vigore di diversa disposizione statale, il DURC e il certificato di regolarità contributiva hanno la validità prevista dall'art. 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6.

Sanzioni

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, l'autorizzazione è revocata in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 3.



2. Nell'ipotesi di cui art. 2, comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione, nei termini ivi previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 3.

3. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della revoca di cui all'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

4. L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 2, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 3.

Art. 7.

Acquisizione in via telematica del DURC da parte delle pubbliche amministrazioni locali

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, «Sviluppo regionale della società dell'informazione» e, in particolare, del principio della semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché dell'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati e in conformità ai principi ed ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in particolare del dettato dell'art. 50, al fine di rendere possibile l'acquisizione in via telematica del DURC da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, promuove apposite forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni degli operatori operanti sul territorio regionale.

2. La Regione, d'intesa con i comuni, entro un anno dalla piena operatività del disposto di cui al comma 1, regolamenta ed esonera, con proprio atto, gli operatori del commercio sulle aree pubbliche dalla presentazione del DURC ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 febbraio 2011

ERRANI

11R0111

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 gennaio 2011, n. 1/R.

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e in particolare gli articoli 12 e 14-bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1º dicembre 1998, n. 88);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 «Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo»);

Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 4 novembre 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale 15 novembre 2010, n. 967;

Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1144;

Considerato quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis della legge n. 241/1990 i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati all'art. 2, commi 3 e 4 della stessa legge n. 241 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione e pertanto la durata massima prevista nei regolamenti regionali non può essere superiore a centottanta giorni;

2. l'art. 12 della legge regionale n. 40/2009 non si riferisce ai termini di conclusione dei procedimenti previsti in regolamenti regionali che riproducono quelli statali in quanto ricadenti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato e pertanto tali fattispecie non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;

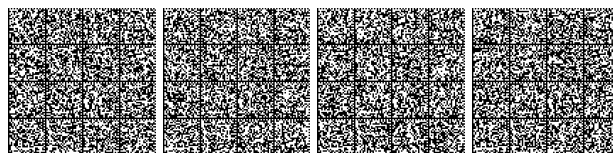
3. i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti nell'allegato A al presente regolamento vengono confermati in quanto, a seguito di un'analisi puntuale delle singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, è emersa una complessità istruttoria per il coinvolgimento di soggetti esterni e di enti territoriali interessati o per la necessità di valutazioni che richiedono competenze diversificate, che rendono attualmente non praticabile, in vista della miglior tutela dell'interesse pubblico, una contrazione dei relativi tempi, anche in considerazione del fatto che i termini previsti dai regolamenti vigenti sono già stati oggetto di interventi di riduzione nell'ambito delle politiche di semplificazione perseguite dalla Regione a partire dalla scorsa legislatura;

4. il presente regolamento non interviene sui termini di conclusione dei procedimenti relativi all'attività contrattuale della Regione in quanto la materia è sottratta alla competenza normativa regionale. I procedimenti suddetti saranno oggetto di verifica successivamente alla individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5 della legge n. 241/1990;

5. alle valutazioni tecniche si applicano i termini previsti dall'art. 17 della legge n. 241/1990, al quale fa espresso rinvio l'art. 14-bis della legge regionale n. 40/2009. Per favorire la chiarezza e l'univocità interpretativa delle norme regionali si modifica l'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 52/R/2009 al fine di qualificare correttamente la tipologia dell'atto rilasciato dalla provincia;

6. il presente regolamento riveste carattere di urgenza essendone necessaria l'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010 al fine di evitare la riduzione a trenta giorni dei termini non espressamente confermati o rideterminati entro questa data, prevista dall'art. 12, comma 3-ter della legge regionale n. 40/2009;

si approva il presente regolamento:



Art. 1.

*Conferma dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi*

1. Sono confermati tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti nei regolamenti elencati nell'allegato A.

Art. 2.

*Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente
della giunta regionale n. 41/R/2004*

1. Al comma 3 dell'art. 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88) le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 3.

*Adeguamento della normativa regionale in materia di valutazioni
tecniche.
Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente
della giunta regionale n. 52/R/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 «Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo») le parole «un parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «una valutazione tecnica».

2. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 52/R/2009 le parole «, esprime il parere sulla base di una valutazione complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «effettua la valutazione tecnica».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2011

ROSSI

Segue allegato

(Omissis)

11R0119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 gennaio 2011, n. 2/R.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»), in materia di diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 12 gennaio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 6, comma 2;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»);

Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 ottobre 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 2010, n. 901;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 17 novembre 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1145.

Considerato quanto segue:

1. la previsione contenuta nell'art. 56 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, relativa al presidente dell'azienda per il diritto allo studio universitario, non contempla la supplenza in caso di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi motivo, nelle more della sua sostituzione ad opera dell'art. 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

2. occorre, pertanto, individuare il soggetto che esercita le funzioni di presidente nelle more della sua sostituzione ad opera del predetto art. 17 della legge regionale n. 5/2008, onde non creare soluzioni di continuità nell'attività dell'azienda per il diritto allo studio universitario;

3. occorre modificare l'art. 59 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 in modo da renderlo coerente con la medesima disposizione del decreto-legge n. 78/2010, ove stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica e può dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo, inoltre, il limite massimo dell'importo dei gettoni di presenza in euro 30,00 a seduta;



si approva il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 56 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 56 del decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro») è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del consiglio di amministrazione più anziano d'età.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 59 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2003

1. L'art. 59 del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 59 (*Gettone di presenza*). — 1. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del consiglio regionale degli studenti, di cui all'art. 10-septies della legge regionale n. 32/2002.».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 gennaio 2011

La vicepresidente: TARGETTI

11R0120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 gennaio 2011, n. 3/R.

Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R «Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 2 del 12 gennaio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42, dello statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del

testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale n. 23 marzo 2000, n. 42»);

Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta dell'11 novembre 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale 22 novembre 2010, n. 993;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 2 dicembre 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1152;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di tener conto degli effetti negativi derivanti dall'attuale situazione di flessione economica che interessa anche il settore turistico, si ritiene necessario prorogare di un anno il termine previsto per la realizzazione degli interventi strutturali da parte dei titolari delle strutture ricettive;

si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 49-bis del

regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»)

1. Al comma 2 dell'art. 49-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 gennaio 2011

La vicepresidente: TARGETTI

11R0121

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 7 del 16 febbraio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi terzo, quarto e settimo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettera f), dello statuto;

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);



Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati»);

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), dall'ufficio di presidenza della commissione regionale per le pari opportunità nella riunione dell'1° gennaio 2011;

Considerato quanto segue:

1. Dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2009 è emersa l'esigenza di precisarne alcuni aspetti per migliorarne l'applicazione;

2. In particolare deve essere specificato, anche per un migliore coordinamento con la legislazione regionale in materia, che le associazioni che possono beneficiare dei contributi della legge regionale n. 16/2009 sono quelle che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 16/2009, rientrano nelle categorie previste dalla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati») o dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

3. Inoltre la legge regionale n. 16/2009 è modificata in modo da precisare meglio il ruolo del documento di attuazione annuale varato dalla giunta regionale per implementare le previsioni del piano regionale per la cittadinanza di genere, in coerenza con gli articoli 10 e 10-bis della legge regionale n. 49/1999;

4. Di accogliere sostanzialmente la condizione espressa nel parere dell'Ufficio di presidenza della Commissione regionale per le pari opportunità.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 16/2009

1. Dopo il punto 6 del preambolo della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere), è inserito il seguente:

«6-bis. La programmazione degli interventi previsti dalla legge avviene secondo le modalità e le procedure previste della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16/2009

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Il piano regionale di cui all'art. 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono risultare iscritte ad uno dei seguenti registri:

a) registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promo-

zione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati»);

b) registro di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).».

2. Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano regionale di cui all'art. 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti, nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 16/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 16/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all'art. 3;».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«c) gli obiettivi ed i requisiti generali dei progetti delle associazioni di cui all'art. 6;».

3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«e) le tipologie dei progetti che la giunta regionale intende realizzare direttamente;».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 febbraio 2011

ROSSI

11R0153

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2011, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 2 febbraio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso).

Art. 2.

Tipologie di bisogno

1. Il prestito sociale d'onore può essere attivato in presenza di una o più delle seguenti condizioni: a) nascita o adozione di un figlio;

b) spese per il ricongiungimento familiare;



c) situazioni legate alla malattia o al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico;

d) spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio o trasferimento di un componente del nucleo familiare;

e) spese per traslochi, cambiamenti di alloggio e per la stipula del contratto d'affitto;

f) spese per l'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;

g) spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Art. 3.

Criteri per la ripartizione del fondo regionale

1. I criteri di ripartizione del fondo per l'accesso al microcredito tra le Zone sociali di cui all'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) sono i seguenti:

a) cinquanta per cento per la popolazione residente in ogni singola Zona sociale;

b) trenta per cento per il numero delle famiglie presenti in ogni singola Zona sociale;

c) venti per cento per il numero dei minori residenti in ogni singola Zona sociale.

2. La Regione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, determina annualmente la quota di fondo spettante a ciascuna Zona sociale e trasferisce a Gepafin S.p.A. le risorse stanziare a tale scopo.

Art. 4.

Avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore

1. La struttura regionale competente adotta, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore sulla base dello schema allegato al presente regolamento. L'avviso pubblico è pubblicato, entro dieci giorni dall'adozione, presso i comuni ricadenti nella Zona sociale. Le domande possono essere presentate rispettivamente entro il 15 dicembre e il 15 giugno di ogni anno.

2. Per ogni avviso pubblico è prevista l'assegnazione di una quota pari al cinquanta per cento delle risorse stanziare annualmente, ripartite secondo i criteri di cui all'art. 3. Detta quota viene a sua volta suddivisa in sei mensilità, una per ogni mese di vigenza del bando.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per accedere al prestito sociale d'onore è presentata presso gli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 26/2009, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente presso gli uffici stessi. In caso di consegna a mano fa fede la data e l'ora del timbro apposto dall'ufficio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nell'art. 4 della legge regionale n. 25/2007;

b) le specifiche tipologie di bisogno previste all'art. 2 del presente regolamento;

c) la sussistenza delle condizioni di priorità che danno diritto al punteggio di cui all'art. 7 del presente regolamento.

3. La domanda per l'accesso al prestito sociale d'onore può essere presentata una sola volta per ogni avviso pubblico.

Art. 6.

Ammissibilità delle domande

1. Ciascuna Zona sociale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 25/2007, esamina le domande pervenute agli uffici di cittadinanza nei periodi di seguito indicati:

a) dal 1° al 15° giorno del primo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

b) dal 16° giorno del primo mese di pubblicazione al 15° giorno del secondo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

c) dal 16° giorno del secondo mese di pubblicazione al 15° giorno del terzo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

d) dal 16° giorno del terzo mese di pubblicazione al 15° giorno del quarto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

e) dal 16° giorno del quarto mese di pubblicazione al 15° giorno del quinto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

f) dal 16° giorno del quinto mese di pubblicazione al 15° giorno del sesto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico.

2. Ciascuna Zona sociale trasmette a Gepafin S.p.A. entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, le domande dichiarate ammissibili corredate dalla eventuale documentazione acquisita nell'istruttoria.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie e priorità

1. Gepafin S.p.A. stila, entro dieci giorni dal ricevimento delle domande dichiarate ammissibili, la graduatoria mensile per ciascuna Zona sociale, attribuendo i punteggi secondo le priorità di cui al comma 2 e la trasmette alla Zona sociale di competenza ai fini della pubblicazione.

2. Costituiscono priorità, ai fini dell'ammissione al prestito sociale d'onore, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 25/2007, le seguenti condizioni:

a) nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente e da uno o più minori, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico (punti 3);

b) richiedente in affitto non proprietario di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo (punti 2);

c) richiedente che costituisce una famiglia unipersonale (punti 1).

3. In caso di parità di punteggio tra due o più domande, ai fini della formazione della graduatoria, prevale la data di arrivo della domanda. In caso di domanda inviata con lettera raccomandata, fa fede il timbro postale accettante. In caso di domande consegnate a mano presso gli uffici della cittadinanza delle Zone sociali, fa fede la data e l'ora del timbro apposto dagli uffici stessi. In subordine le domande sono collocate in graduatoria secondo il minor reddito ISEE come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Procedure

1. Dopo aver redatto le graduatorie zonali, Gepafin S.p.A. effettua la verifica della copertura finanziaria mensile rispetto alla ripartizione del fondo per ciascuna Zona sociale, così come annualmente determinato.

2. Gepafin S.p.A. trasmette, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 25/2007, agli istituti di credito convenzionati i nominativi dei soggetti che hanno diritto ad accedere al prestito sociale d'onore.

3. L'istituto di credito convenzionato, al momento dell'erogazione, invia a Gepafin S.p.A. la documentazione comprovante la concessione e le modalità di rimborso del prestito d'onore. Gepafin S.p.A. effettua nei confronti dell'istituto medesimo il bonifico della somma corrispondente



all'abbattimento degli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento definitivo e comunica alla Zona sociale competente l'esito della richiesta di prestito d'onore e la quota del fondo utilizzata.

4. Le domande ammesse e inserite nella graduatoria mensile, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del fondo della Zona sociale competente, sono inserite nella graduatoria del mese successivo secondo le priorità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

5. Nel caso di mancata utilizzazione di quota del fondo mensilmente assegnato, le risorse residue confluiscono automaticamente nella quota del mese successivo relativo alla medesima Zona sociale, a condizione che il periodo di vigenza dell'avviso pubblico non sia ancora scaduto.

6. Alla scadenza dell'avviso pubblico, qualora residuino fondi, essi confluiscono nella quota di risorse complessivamente destinate al finanziamento dell'avviso pubblico successivo, proporzionalmente suddivisi.

Art. 9.

Vigilanza e controllo

1. Ciascuna Zona sociale effettua verifiche e controlli a campione sulle domande pervenute.

Art. 10.

Attività di monitoraggio

1. Ciascuna Zona sociale presenta alla Giunta regionale, entro e non oltre i trenta giorni seguenti alla scadenza del periodo di vigenza di ciascun bando, i seguenti dati:

a) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente e in base alle tipologie di bisogno di cui all'art. 2, delle domande presentate a seguito dell'avviso;

b) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande ritenute ammissibili;

c) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande che hanno avuto esito positivo nell'ottenimento del prestito sociale d'onore;

d) quota dei fondi impiegati, per l'abbattimento degli interessi, in rapporto alle somme attribuite con la ripartizione del fondo, così come previsto all'art. 5, comma 6, lettera c) della legge regionale n. 25/2007 e secondo i criteri individuati dall'art. 3 del presente regolamento;

e) tempi medi di durata del procedimento riferito alle domande ammissibili, dal momento della presentazione della domanda al momento della erogazione del prestito.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 25 gennaio 2011

MARINI

11R0149

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1.

Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 16 febbraio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.

2. La Regione incentiva la produzione a chilometri zero e la diffusione dei prodotti di qualità, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori e dell'ambiente.

3. La Regione promuove, altresì, la valorizzazione delle produzioni agricole locali, delle produzioni di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi.

Art. 2.

Finalità

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) attraverso:

a) la concessione di contributi economici;

b) l'incentivazione dell'impiego nella preparazione dei pasti, da parte di gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agroalimentari locali, da filiera corta e di qualità;

c) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari locali e di qualità.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP): i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);

b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;



c) prodotti a chilometri zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO₂ equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;

d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agro-alimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Art. 4.

Misure di sostegno

1. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.

2. Per accedere al beneficio, il gruppo di acquisto solidale e popolare deve rivestire, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del codice civile, la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e deve presentare apposita domanda, unitamente al proprio atto costitutivo e statuto, almeno autenticato, secondo le modalità che saranno definite con apposito atto della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da trasmettere, entro la stessa data, alla competente commissione consiliare per il parere di corrispondenza ai criteri di cui al comma 3.

3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 2, nel determinare le modalità di concessione delle erogazioni, tiene conto anche dei seguenti criteri:

a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;

b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;

c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;

d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;

e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;

f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.

4. I Comuni o altri enti pubblici possono concedere in uso gratuito ai GASP, per lo svolgimento delle loro attività, degli spazi congrui individuati tra i propri beni immobili.

5. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti a chilometri zero e di qualità, la Regione intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che, nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, gli enti pubblici devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.

6. Al fine di incrementare la vendita diretta dei prodotti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, la Regione concede ai Comuni contributi per:

a) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;

b) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta.

7. Una percentuale degli spazi comunali attrezzati è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale.

8. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 6 dell'art. 7, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

9. Alle imprese di cui al comma 6 dell'art. 7, viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 5.

Azioni di informazione

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso:

a) campagne di informazione e comunicazione relative ai gruppi di acquisto solidale e popolare esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti a chilometri zero, da filiera corta e di qualità;

b) incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;

c) programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti di cui all'art. 1 commi 2 e 3;

d) la promozione di conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare;

e) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GASP.

2. La Regione realizza un'apposita sezione sul portale web regionale dedicata ai mercati agricoli, agli eventi che si svolgono nella regione collegati alle materie trattate nella presente legge.

3. La Regione promuove azioni di informazione e sensibilizzazione rivolta ai piccoli produttori convenzionali per stimolarli a convertirsi al biologico e per diffondere la conoscenza e la pratica del biologico.

4. Al fine di cui al comma 3, la Regione adotta percorsi sperimentali di certificazione «bio» meno onerosi per i piccoli produttori convenzionali.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;

b) diffusione e caratteristiche distintive che rivestono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;

c) numero, incremento e copertura territoriale dei GASP;

d) quantità delle domande presentate dai GASP;

e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotti agricoli di qualità.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle misure previste all'art. 4, la spesa complessiva a carico del bilancio regionale di previsione 2011 ammonta a euro 70.000 in termini di competenza e di cassa da imputare nell'unità previsionale di base 07.1.008 (Promozione dei prodotti agroalimentari).

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 3 e all'art. 5, la spesa complessiva a carico del bilancio regionale di previsione 2011 ammonta a euro 50.000 in termini di competenza e di cassa da imputare nell'unità previsionale di base 07.1.008 (Promozione dei prodotti agroalimentari).

3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte per l'importo complessivo di Euro 120.000 con la disponibilità che sarà presente nel fondo globale iscritto alla unità previsionale di base 16.1.001 (capitolo 6120 del bilancio di previsione 2011).



4. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1 e 2 sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria).

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

6. Con legge successiva, la Regione può riconoscere la riduzione dell'aliquota IRAP, nella misura compresa tra 0% e 0,92% alle imprese esercenti attività di ristorazione di cui ai codici ISTAT-Ateco 2007 «56.10.1» e «56.10.2», aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito di acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, per almeno il trentacinque per cento del costo totale per l'acquisizione di materie prime, in termini di valore, si approvvigionino di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 10 febbraio 2011

MARINI

11R0148

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2011, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2011)

(Omissis).

11R0123

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2011, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011 - 2013.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2011)

(Omissis).

11R0124

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2011, n. 3.

Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010 - 2012».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2011)

(Omissis).

11R0125

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2011, n. 4.

Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 18 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Giornata degli Abruzzesi nel Mondo

1. La Regione Abruzzo dichiara il 5 agosto «Giornata degli Abruzzesi nel mondo», a ricordo annuale dell'emigrazione regionale e al fine di rafforzare l'identità degli abruzzesi nel mondo e rinsaldare i rapporti con la terra di origine.

2. In occasione della «Giornata degli Abruzzesi nel mondo» di cui al comma 1, il Consiglio Regionale d'Abruzzo promuove l'organizzazione di cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento, anche in collaborazione con i Consigli Provinciali, i Comuni abruzzesi e le scuole della Regione, per ricordare il fenomeno dell'emigrazione abruzzese nei suoi vari aspetti, per celebrare gli abruzzesi emigrati e per mantenere saldi e vivi i rapporti fra le comunità di origine abruzzese esistenti fuori dai confini regionali, con la terra e le tradizioni d'origine.

Art. 2.

Conferimento dell'onorificenza di Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo

1. In occasione della «Giornata degli Abruzzesi nel mondo» la Presidenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, conferisce annualmente l'onorificenza di «Ambasciatore d'Abruzzo nel mondo» a quelle persone di origine abruzzese che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei Paesi stranieri, o nelle Regioni italiane diverse dall'Abruzzo, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente. Le indicazioni delle persone proposte per il conferimento, sono effettuate dai Consiglieri regionali.

2. I Consiglieri regionali della Regione Abruzzo indicano i nominativi da proporre per l'onorificenza. Tra tutti i nominativi proposti vengono designati, con le modalità di cui al comma 1, due emigrati in Paesi esteri e due emigrati in altre Regioni italiane, nel rispetto della parità di genere.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 Febbraio 2011

CHIODI

11R0182



LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2011, n. 5.

Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19
del 18 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le procedure di individuazione e di riconoscimento dei Distretti Agroalimentari di Qualità - di seguito DAQ - nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.

2. La Regione Abruzzo assegna ai DAQ un ruolo strategico per valorizzare il Sistema Abruzzo delle produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l'aggregazione delle imprese della filiera agroalimentare in macrodistretti produttivi regionali.

3. I DAQ, insieme con i Distretti Rurali di cui alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 18 (Istituzione dei distretti rurali) sono i soggetti prioritari attraverso i quali sono implementate le future politiche di sviluppo del settore agroalimentare di livello comunitario, nazionale e regionale.

4. Attraverso tale strumento la Regione Abruzzo promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agroalimentare.

5. La Regione Abruzzo riconosce prioritariamente i DAQ che siano stati già promossi da imprese, associazioni di categoria, istituti di ricerca e di formazione ed Enti Locali, purché i progetti strategici e la configurazione giuridica degli stessi siano coerenti con i requisiti previsti dalla presente legge.

6. Ai fini della previsione del comma 5, la Giunta regionale, acquisita la proposta e la documentazione dai soggetti proponenti e sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, adotta il provvedimento di riconoscimento del DAQ.

Art. 2.

Definizione e requisiti

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), il DAQ è caratterizzato da:

a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti o processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale, a partire da quelle inserite nel seguente elenco:

- 1) filiera vitivinicola;
- 2) filiera olivicolo-oleicola;
- 3) filiera ortofrutticola;
- 4) filiera cerealicola;
- 5) filiera carni;
- 6) filiera lattiero casearia;
- 7) filiera ittica;

b) una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale o regionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

c) un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attività di sostegno al sistema di cui al presente comma;

d) una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

Art. 3.

I soggetti

1. I distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.

2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto agroalimentare di qualità sono:

a) imprese operanti nel territorio regionale;

b) associazioni di categoria di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

3. Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:

a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;

b) associazioni private, fondazioni e consorzi;

c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

Art. 4.

Procedura di riconoscimento del DAQ

1. Per giungere al riconoscimento di un DAQ, i soggetti di cui all'art. 3, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti della Regione un'azione volta al riconoscimento del DAQ, costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa cui aderisce un numero significativo di imprese, comunque non inferiore a venti, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese.

2. Il protocollo di intesa previsto dal comma 1 descrive le caratteristiche salienti del costituendo DAQ, evidenziando:

a) l'esistenza di un sistema produttivo di qualità regionale caratterizzato da significativa concentrazione di imprese, integrate secondo una logica di filiera per una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure per produzioni tradizionali o tipiche;

b) la presenza di un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attività di sostegno al sistema agroalimentare di qualità oggetto dell'intervento, nonché le principali criticità e opportunità di tale sistema;

c) le linee strategiche fondamentali del progetto che si intende avviare al fine di valorizzare il sistema agroalimentare oggetto dell'intervento.

3. Il protocollo d'intesa contiene l'impegno di tutti i sottoscrittori a costituire una società di capitali per la gestione del distretto nel caso in cui quest'ultimo venga riconosciuto, gli impegni dei futuri soci al versamento del capitale sociale della costituenda società di capitali, l'impegno che in detta società l'organo decisionale sia composto per almeno il 50 per cento dalla parte privata e che il capitale sociale sia costituito per almeno il 51 per cento dalla parte privata.

4. Qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarietà, la Giunta regionale può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.

5. L'istanza per il riconoscimento di un distretto agroalimentare di qualità è presentata alla Regione Abruzzo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro



il 20 maggio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di cui al comma 1.

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni a decorrere dal termine di presentazione della domanda di cui al comma 5, valuta l'ammissibilità dell'istanza presentata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e in base agli indirizzi di politica di sviluppo economico della Regione, anche avvalendosi di indicatori statistici oggettivi, accertata la sussistenza dei requisiti per la società di distretto prevista al comma 3.

Art. 5.

Società di distretto

1. Il nucleo promotore del distretto agroalimentare di qualità, dopo l'avvenuto riconoscimento, avvia la costituzione della società di distretto, costituita dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa. Il nucleo promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina della costituzione della società di distretto.

2. La società di distretto per mezzo dei suoi organi svolge i seguenti compiti:

a) redige e coordina l'adozione del programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità e ne promuove l'attuazione;

b) promuove l'utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;

c) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale nei comparti ittici e agroalimentari;

d) organizza ed effettua le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità;

e) convoca ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo di cui all'art. 6.

Art. 6.

Programma di sviluppo del distretto agroalimentare di qualità

1. Il programma di sviluppo, redatto in modo e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente e prevede:

a) la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto;

b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo;

c) le azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori;

d) i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni e ai progetti da realizzare;

e) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azioni e progetti.

2. I progetti previsti all'interno del programma di sviluppo riguardano interventi di sistema alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che riguardano singole imprese.

3. Al programma è allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei cofinanziatori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:

a) ragione sociale e sede, sia legale che operativa;

b) breve descrizione dell'attività svolta;

c) solo per le imprese sottoscrittrici, numero degli addetti, complessivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e altri rapporti assimilati al lavoro dipendente.

4. Il programma deve essere sottoscritto:

a) dal Presidente del distretto;

b) dai legali rappresentanti delle imprese;

c) dai legali rappresentanti, o aventi titolo, degli altri soggetti che concorrono alla formazione dei distretti agroalimentari di qualità così come definiti all'art. 4.

Art. 7.

Procedure per l'approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto

1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre centottanta giorni dal riconoscimento previsto dall'art. 4, comma 6. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal Presidente del distretto contestualmente:

a) all'Assessorato regionale all'Agricoltura;

b) alle province nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo.

2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma, le province esprimono parere motivato e non vincolante.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei pareri di cui al comma 2, ovvero decorso il termine senza che il parere sia reso, l'Assessore regionale all'Agricoltura, con proprio decreto, previa intesa con gli altri assessori interessati per materia, determina l'ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconoscimento del distretto.

4. L'Assessore regionale all'Agricoltura, per le attività di valutazione dei programmi può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

5. Per la valutazione dei programmi è costituito, con provvedimento dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un nucleo tecnico di valutazione. L'attività del nucleo è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell'Assessorato allo Sviluppo economico. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

6. Il Presidente del distretto trasmette all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.

7. L'Assessore regionale all'Agricoltura, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di sviluppo, esprime un proprio parere motivato.

8. L'Assessore regionale all'Agricoltura presenta annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.

9. Eventuali nuovi programmi o sostanziali variazioni di quelli già approvati seguono le procedure di approvazione previste dal presente articolo.

Art. 8.

Risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo

1. La Regione concorre alla realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti agro-alimentari di qualità riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente.

2. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.

3. Le azioni previste al comma 1 per l'attuazione del programma di sviluppo sono svolte a favore dei soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili dell'attuazione delle iniziative inserite nel programma.

Art. 9.

Norme finanziarie e finali

1. La presente legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 Febbraio 2011

CHIODI

11R0183

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2011, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 1 del 15 gennaio 2011*)

(Omissis).

11R0048

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 4.

Istituzione della Commissione Consiliare Speciale per gli Affari Comunitari.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 4 del 16 febbraio 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della Commissione

1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, denominata «Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) verificare la normativa comunitaria adottata nelle materie di competenza regionale e lo stato di conformità dell'ordinamento della Regione con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee;

b) in base alle risultanze della verifica di cui alla lettera a), proporre al Consiglio regionale atti di indirizzo diretti alla Giunta regionale affinché questa provveda ai necessari adeguamenti mediante l'adozione di atti amministrativi e la presentazione di proposte di legge;

c) proporre al Consiglio regionale le osservazioni di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

d) relazionare periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione;

e) effettuare l'esame preliminare delle proposte degli atti di programmazione degli interventi cofinanziati di competenza del Consiglio regionale;

f) esprimere pareri, nei modi di cui ai commi primo e terzo dell'art. 29 del regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale, sulle proposte di legge regionale, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare concernenti regimi di aiuti nonché sulle proposte di legge regionale miranti ad adeguare l'ordinamento regionale alle normative europee ed ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

g) proporre al Presidente della Giunta regionale di richiedere al Governo, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di promuovere, nelle materie di competenza regionale, ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.

3. La commissione dura in carica dall'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Organizzazione e funzionamento

1. La Commissione è costituita da cinque consiglieri regionali di cui tre indicati dai gruppi di maggioranza e due indicati dai gruppi di opposizione.

2. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione che dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione ha facoltà di:

a) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni;

b) indire seminari e convegni;

d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali e strumentazioni occorrenti per il suo funzionamento. Per lo svolgimento dell'attività di segreteria è assegnata al Presidente della Commissione un'unità organizzativa, in conformità e nei limiti delle previsioni dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, il cui personale può essere reperito unicamente nell'ambito di quello inquadrato nel ruolo regionale.

5. Al consigliere regionale eletto Presidente della Commissione continua ad essere corrisposta l'indennità di funzione prevista al comma 1, lettera d), dell'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. La costituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.



La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 febbraio 2011

IORIO

11R0132

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale - Parte I e II della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

11R0136

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2011, n. 2.

Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale - Parte I e II della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

11R0137

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 3.

Legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58. Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Arborea e Terralba e San Teodoro, Budoni e Posada.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I e II della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ridefinizione di confini tra i Comuni di Arborea e Terralba

1. I confini tra i Comuni di Arborea e Terralba sono ridefiniti ai sensi del titolo II della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni) così come risulta dalla relazione descrittiva (allegato A) e dalle planimetrie (allegati B e C).

Art. 2.

Ridefinizione di confini tra i Comuni di San Teodoro, Budoni e Posada

1. I confini tra i Comuni di San Teodoro e Budoni e tra i Comuni di Budoni e Posada sono ridefiniti ai sensi del titolo II della legge regionale n. 58 del 1986 così come risulta dalle relazioni descrittive (allegati D ed E) e dalle planimetrie (allegati F, G e H).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 gennaio 2011

CAPPELLACCI

11R0138



LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 4.

Modifica alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I e II della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2010

1. Nella lettera c) del comma 1 della novella dell'art. 23 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), le parole «per l'attività di segreteria e di supporto operativo l'ufficio può far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento» sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 gennaio 2011

CAPPELLACCI

11R0139

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 5.

Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I e II della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. Nel comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo le parole «anima liscia» sono aggiunte le parole «o a canna rigata».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 36 della legge n. 23 del 1998, dopo le parole «nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio» sono aggiunte le seguenti: «in relazione ai limiti di tempo, di specie cacciabili e di numero di capi abbattibili».

Art. 2.

Integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1998

1. Al titolo II della legge regionale n. 23 del 1998, dopo l'art. 59, è aggiunto il seguente capo:

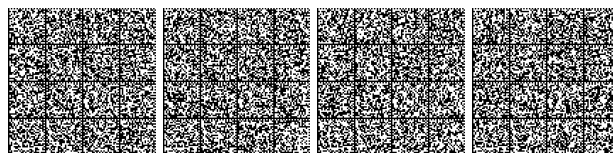
«Capo IV bis (Prelievi in deroga in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 2009/147/CE)

Art. 59 bis (*Disciplina dei prelievi in deroga*) — 1. I principi sui prelievi in deroga di cui all'art. 9 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono attuati nella Regione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), ed in armonia alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, all'art. 9 e all'art. 19 bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. La Regione adotta le deroghe di cui al comma 1, di durata non superiore a un mese, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- b) nell'interesse della sicurezza aerea;
- c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
- d) per la protezione della flora e della fauna;
- e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello stesso Assessore d'intesa con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta le deroghe con provvedimento motivato sulle ragioni che ne impongono l'applicazione, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica. Il comitato tecnico-scientifico è istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, d'intesa con



l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

4. Il parere dell'organo scientifico di cui al comma 3, a supporto della motivazione sui presupposti, sulla necessità e sulle modalità di applicazione della deroga, dà atto delle indagini scientifiche svolte, prendendo in considerazione anche le segnalazioni, se pervenute, degli uffici tecnici degli Assessorati della Regione, degli uffici tecnici degli assessorati della difesa dell'ambiente e dell'agricoltura delle province, nonché del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5. L'atto di deroga contiene specificamente l'indicazione:

a) delle specie che ne formano oggetto;

b) del numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);

c) dei controlli e delle forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;

d) delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;

e) dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di abbattimento consentiti nonché dei soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8.

6. Le deroghe di cui alla presente legge non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione.

7. I prelievi venatori in deroga autorizzati in applicazione del presente articolo sono effettuati esclusivamente da parte dei soggetti individuati nell'atto di deroga o da agenti del Corpo forestale regionale.

8. I prelievi di cui al comma 7 sono realizzati con le modalità ed i mezzi previsti dagli articoli 40 e 41 della presente legge.

9. Il numero di capi prelevati è annotato al termine di ogni giornata venatoria sulla scheda di rilevamento che i soggetti autorizzati a partecipare agli abbattimenti in deroga ritirano presso il proprio comune di residenza. Le schede di rilevamento sono riconsegnate a cura dei soggetti autorizzati, tramite il comune di residenza o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.».

Art. 3.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2 (Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 21 gennaio 2011

CAPPELLACCI

11R0140

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del 1° febbraio 2011, n. 2 ad oggetto: «Legge Finanziaria Regionale 2011.» (Legge pubblicata sull'edizione straordinaria del *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - pag. 594 - del 3 febbraio 2011, n. 3).

Alla legge regionale n. 2 del 1° febbraio 2011, pubblicata sul suindicato *Bollettino ufficiale*, a pag. 601, seconda colonna, al quarantacinquesimo rigo, dove è scritto: «Art. 10» leggasi: «Art. 2».

11R0133

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-020) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

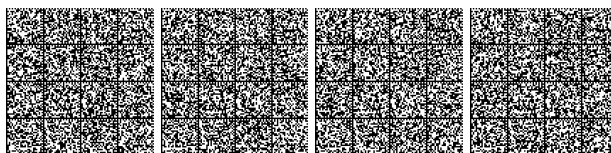
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **190,00**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 5 2 1 *

€ 2,00

